PREMESSO

La Corte d'appello di Venezia ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.

pendente in secondo grado davanti a sé, sino alla definizione del giudizio promosso dalla sig.ra

davanti al Tribunale di Vicenza per l'annullamento della separazione consensuale dei coniugi omologata il 25 ottobre 2007.

Il sig. ha presentato ricorso per regolamento di competenza chiedendo cassarsi il provvedimento di sospensione. La sig.ra si è difesa con memoria.

Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., per l'accoglimento dell'istanza e le parti private hanno anche presentato memorie ai sensi della medesima norma.

CONSIDERATO

Il ricorso è infondato.

La dipendenza della causa, di cui all'art. 295 c.p.c., va intesa, com'è noto, nel senso di pregiudizialità non meramente logica, bensì tecnico-giuridica, vale a dire quella determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo (per tutte, Cass. 8174/2006).

Ric. 2013 n. 21070 sez. M1 - ud. 23-09-2014

-2-

Presupposto del divorzio è, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898, che vi sia stata separazione, giudiziale o consensuale omologata, dei coniugi protrattasi per almeno tre anni. Ove si tratti, come nella specie, di separazione consensuale, pertanto, la pendenza di un giudizio sulla validità dell'accordo di separazione pregiudica, in senso tecnico-giuridico, l'esito del giudizio di divorzio, atteso che l'eventuale annullamento di quell'accordo comporterebbe il venir meno, ex tune, del corrispondente presupposto del divorzio.

Il ricorrente non sembra contestare tale assunto (lo contesta invece il P.M., che però richiama precedenti di questa Corte non in termini), ma sostiene – contrastato da controparte – che in realtà la domanda proposta dalla sig.ra davanti al Tribunale di Vicenza non abbia ad oggetto la validità della separazione, bensì i connessi accordi economici.

Sennonché dall'esame dell'atto di citazione davanti a quel Tribunale (consentito a questa Corte in sede di regolamento di competenza) risulta chiaramente che era stato impugnato proprio l'accordo di separazione e non soltanto i relativi accordi economici. Basti leggere le conclusioni di merito dell'atto, con cui si chiede, «accertato e dichiarato che il consenso prestato dalla signora

espresso nel ricorso congiunto per separazione coniugale [...] era affetto da errore essenziale e riconoscibile, dichiararsi l'annullamento dell'accordo di separazione».

Il ricorso va pertanto rigettato.

La novità della fattispecie di sospensione presa in esame, relativamente alla quale non si registrano precedenti di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2014

Il Presidente

alvatore Di Palma

Il Funziona io Giudiziatio
PANTALEO

DEPOSITATO IN GANCELLERIA

9 D C 2014